

DELIBERAZIONE 11 GIUGNO 2019
230/2019/R/GAS

APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI DELL'ANALISI COSTI-BENEFICI DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASPORTO DI GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1068^a riunione del 11 giugno 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 29 luglio 2015, n. 115, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 115/15);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energie Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 settembre 2017, 654/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2017, 689/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 689/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2018, 468/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 468/2018/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: Requisiti minimi);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, prevede che *“ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto”*;
- la legge 481/95, nel delineare il quadro generale e le funzioni assegnate all'Autorità, prevede, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che l'ordinamento tariffario armonizzi *“gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”* e, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), che le tariffe dei servizi regolati siano stabilite ed aggiornate dall'Autorità *“in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale”*;
- l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 93/11, come modificato con legge 115/15, prevede che il gestore del sistema di trasporto trasmetta annualmente all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico un Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto (di seguito: Piano decennale, o Piano), che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente; il medesimo articolo prevede inoltre che l'Autorità, ricevuto il Piano decennale, lo sottoponga a consultazione secondo modalità aperte e trasparenti e renda pubblici i risultati della consultazione;
- ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 93/11, nell'elaborare il Piano decennale, il gestore del sistema di trasporto procede a una stima ragionevole dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi di gas naturale con altri Paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti degli altri Paesi, nonché dei piani di investimento per lo stoccaggio e per i terminali di rigassificazione del Gnl.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, in forza dei poteri di natura tariffaria di cui alla legge 481/95, è tenuta a valutare l'efficienza del servizio; a tal fine, verifica che la scelta degli investimenti individuati nei Piani decennali sia effettuata sulla base di criteri di economicità ed efficienza in coerenza:
 - a) con le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 481/95 in materia di economicità e redditività dei servizi di pubblica utilità;
 - b) con la disciplina tariffaria dell'attività di trasporto, che prevede il riconoscimento in tariffa dei costi relativi agli investimenti *“a condizione che [questi] siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità”* (rif. all'articolo 3, comma 3, della RTTG);
- l'Autorità, con deliberazione 689/2017/R/GAS, in sede di valutazione dei Piani decennali 2014, 2015 e 2016, nell'identificare possibili aree di miglioramento sia sotto il profilo redazionale che metodologico, ha evidenziato in particolare l'esigenza

- di applicare nei Piani uno strumento, quale l'Analisi Costi-Benefici (di seguito: ACB), che consenta di valutare gli interventi secondo criteri di maggiore selettività;
- la deliberazione 689/2017/R/GAS ha inoltre avviato un processo di approfondimento con operatori e *stakeholder* in materia di ACB (anche attraverso l'organizzazione di un *workshop* per consentire a tutti i soggetti la possibilità di fornire contributi ed osservazioni), con la finalità di definire delle Linee Guida da applicare a livello nazionale per lo sviluppo di una metodologia ACB per la valutazione degli interventi di sviluppo delle reti di trasporto;
 - con deliberazione 468/2018/R/GAS, l'Autorità ha introdotto nuove disposizioni in relazione alle modalità di consultazione dei Piani e i *Requisiti minimi per la predisposizione dei Piani di sviluppo della rete di trasporto del gas e per l'ACB degli interventi* rilevanti ai fini delle valutazioni di competenza dell'Autorità (Requisiti minimi);
 - nell'identificare i Requisiti minimi, al fine di garantirne un'applicazione uniforme nei Piani dei diversi gestori l'Autorità, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 468/2018/R/GAS, ha conferito mandato all'impresa maggiore di trasporto, Snam Rete Gas S.p.a., di redigere una proposta di criteri applicativi dell'ACB, che individui i criteri applicabili fin dai Piani 2019 e i criteri da applicare a regime a decorrere dai Piani 2020; e che, ai sensi l'articolo 8, comma 4, della deliberazione 468/2018/R/GAS, tale proposta di criteri applicativi dell'ACB è sottoposta all'approvazione dell'Autorità, previa consultazione degli altri gestori di rete e di tutti i soggetti interessati da parte dell'impresa maggiore di trasporto;
 - ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 468/2018/R/GAS, l'impresa maggiore di trasporto, in sede di pubblicazione dei criteri applicativi dell'ACB per l'anno successivo, può presentarne proposte di aggiornamento; tali proposte sono valutate dall'Autorità in sede di valutazione dei Piani e, in caso di valutazione positiva, applicate a decorrere dai Piani relativi all'anno successivo.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazioni 654/2017/R/EEL e 689/2017/R/GAS, al fine di garantire coerenza nelle ipotesi per la pianificazione delle infrastrutture di trasporto nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, l'Autorità ha disposto che le società Terna S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a. predispongano scenari coordinati per i piani di sviluppo delle reti di trasmissione di energia elettrica e di trasporto del gas;
- con deliberazione 468/2018/R/GAS, l'Autorità ha introdotto per l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale l'obbligo di rendere pubblico, entro il 30 settembre dell'anno precedente l'anno di presentazione dei Piani, il documento recante la descrizione degli scenari di riferimento (di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei Requisiti minimi), redatto in coordinamento con il gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica, nonché in coerenza con altri scenari sviluppati sia in ambito nazionale che europeo;

- ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della medesima deliberazione 468/2018/R/GAS, le disposizioni di cui all'articolo 6, richiamate al precedente alinea, troveranno la loro prima applicazione a decorrere dai Piani decennali (sia della rete di trasporto, che della rete di trasmissione) relativi agli anni 2020.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 28 febbraio 2019, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della deliberazione 468/2018/R/GAS, Snam Reta Gas S.p.a. ha avviato la consultazione, presso tutti i soggetti interessati, della propria proposta di criteri applicativi dell'ACB;
- in data 13 marzo 2019, Snam Rete Gas S.p.a., nel corso della consultazione dei Piani 2018, in coordinamento con gli altri gestori del sistema di trasporto, nonché con gli Uffici dell'Autorità, ha organizzato un *workshop* finalizzato alla presentazione dei Piani decennali; nell'ambito di tale *workshop* Snam Rete Gas S.p.a. ha inoltre illustrato la proposta di criteri applicativi dell'ACB;
- in data 13 maggio 2019, Snam Rete Gas S.p.a. ha presentato all'Autorità per l'approvazione (prot. Autorità A/12620 del 14 maggio 2019) la propria proposta di criteri applicativi della metodologia ACB (di seguito: Criteri applicativi), tenendo conto degli esiti al processo di consultazione, unitamente alle osservazioni pervenute e alla loro valutazione da parte di Snam Rete Gas S.p.a.;
- in data 22 maggio 2019, l'Autorità ha inviato a Snam Rete Gas S.p.a. (prot. Autorità P/13524 del 22 maggio 2019) una comunicazione di risultanze istruttorie sulla proposta di Criteri applicativi e una richiesta informativa in relazione a metodologie e campioni utilizzati ai fini della stima dei costi di investimento;
- con comunicazione in data 29 maggio 2019 (prot. A/14453 del 31 maggio 2019), come modificata con comunicazione in data 4 giugno 2019 (prot. A/14777 del 4 giugno 2019), Snam Rete Gas S.p.a. ha inviato una nuova proposta di Criteri applicativi; e che, tale proposta prevede inoltre:
 - a) categorie di beneficio aggiuntive, ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dai Requisiti minimi, la cui possibile applicazione è prevista sin dai Piani 2019: *B1p-add Riduzione addizionale dei costi di approvvigionamento*, *B1co - Riduzione dei costi di compressione*, *B6m - Riduzione esternalità da gas emesso in atmosfera*, *B8 - Maggiore integrazione produzione fonti energia rinnovabile nel settore gas*;
 - b) una separata rappresentazione, per ciascun intervento analizzato, del valore delle categorie di beneficio aggiuntive di cui alla precedente lettera a), attraverso una distinta valorizzazione degli indicatori sintetici di *performance* economica di cui all'articolo 10, comma 3, dei Requisiti minimi;
 - c) ai fini della stima dei costi di investimento, una specifica componente per la stima dei costi associati ai fattori esogeni, funzionale all'individuazione dei costi compensativi utili ai fini della determinazione degli indicatori di *performance* economica che, nel secondo stadio di analisi previsto ai sensi dell'articolo 12,

- comma 6, lettera b), dei Requisiti minimi, considerano anche eventuali contributi in conto capitale e i costi compensativi esogeni al servizio;
- d) alcuni indicatori che, pur non rilevando ai fini dell'analisi economica di cui all'articolo 10 dei Requisiti minimi, possono essere considerati dall'impresa di trasporto al fine di fornire, nell'ambito degli elementi informativi a completamento delle valutazioni di un intervento, una più completa qualificazione dei trasferimenti di *social welfare* a favore dei clienti finali;
 - e) l'utilizzo per i Piani 2019, nelle more della definizione degli scenari coordinati Terna S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a. previsti dalle deliberazioni 654/2017/R/EEL e 689/2017/R/GAS, degli scenari utilizzati per i Piani 2018;
 - con la medesima comunicazione, Snam Rete Gas S.p.a. ha inoltre trasmesso:
 - a) l'Appendice informativa contenente la stima dei costi unitari *standard*, determinati in applicazione della metodologia di cui all'articolo 12 dei Requisiti minimi, e gli altri parametri unitari rilevanti ai fini della predisposizione dei Piani 2019;
 - b) una proposta di aggiornamento dei Criteri applicativi a decorrere dai Piani 2020, relativamente a:
 - i. l'introduzione, ai fini della stima dei costi di investimento dei metanodotti, di un fattore incrementale k_0 rappresentativo della dimensione dell'opera, finalizzato a fattorizzare la diversa incidenza dei costi fissi sui costi totali;
 - ii. l'adozione di una nuova categoria di beneficio dedicata a valorizzare le sinergie di costo tra l'intervento proposto oggetto di analisi ed interventi su altre infrastrutture energetiche, al fine di rappresentare i benefici derivanti da una pianificazione coordinata delle infrastrutture;
 - le tempistiche per le valutazioni in merito alla metodologia di stima dei costi di investimento e dei criteri di determinazione dei costi unitari *standard* non appaiono compatibili con le tempistiche di chiusura del presente procedimento.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno approvare i Criteri applicativi dei Requisiti minimi, ai fini di una prima applicazione nei Piani 2019 che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della deliberazione 468/2018/R/GAS, devono essere presentati all'Autorità entro il 31 luglio 2019;
- sia possibile verificare positivamente la proposta di Criteri applicativi presentata da Snam Rete Gas S.p.a. in data 29 maggio 2019, come modificata con comunicazione in data 4 giugno 2019, in quanto coerente con i Requisiti minimi;
- prevedere che Snam Rete Gas S.p.a. pubblici, contestualmente ai Criteri applicativi e alla relativa Appendice informativa, gli scenari rilevanti ai fini della redazione dei Piani 2019;
- sia opportuno sottoporre a consultazione e successiva valutazione, contestualmente ai Piani 2019, la proposta di aggiornamento dei Criteri applicativi avanzata da Snam Rete Gas S.p.a. e sopra richiamata;

- sia opportuno valutare la congruità e l'efficacia dei Criteri applicativi, successivamente alla loro prima applicazione nei Piani 2019 e 2020, al fine di individuare eventuali necessità di revisione dei Requisiti minimi e/o dei Criteri applicativi stessi;
- in ragione della portata innovativa e sperimentale della metodologia di determinazione dei costi *standard*, sviluppata in coerenza con le disposizioni dell'articolo 12 dei Requisiti minimi, sia opportuno prevedere specifici approfondimenti da parte di Snam Rete Gas S.p.a. a valle della applicazione dei costi *standard* nell'ambito dei Piani 2019 e 2020, nonché un processo di analisi da parte degli Uffici dell'Autorità, che contempli anche la possibilità di avvalersi del supporto di esperti indipendenti

DELIBERA

1. di verificare positivamente la proposta di Criteri applicativi della metodologia ACB per gli interventi di sviluppo della rete di trasporto di gas naturale, trasmessa con comunicazione del 29 maggio 2019, come modificata con comunicazione in data 4 giugno 2019, riportata in Allegato alla presente deliberazione;
2. di disporre che l'impresa maggiore di trasporto, contestualmente alla pubblicazione dei Criteri applicativi di cui al precedente punto, pubblici in maniera tempestiva, entro e non oltre il 14 giugno 2019, i seguenti documenti rilevanti ai fini della predisposizione dei Piani 2019:
 - a) l'Appendice informativa, contenente la stima dei costi unitari *standard*, determinati in applicazione della metodologia di cui all'articolo 12 dei Requisiti minimi, e gli altri parametri unitari rilevanti ai fini della predisposizione dei Piani 2019;
 - b) il documento di descrizione degli scenari rilevanti ai fini della redazione dei Piani 2019;
3. di prevedere che la proposta di aggiornamento dei Criteri applicativi avanzata da Snam Rete Gas S.p.a., di cui in premessa, sia sottoposta a consultazione e successiva valutazione contestualmente ai Piani 2019;
4. di prevedere che, successivamente alla prima applicazione nei Piani 2019 e 2020, sia valutata la congruità e l'efficacia dei Criteri applicativi, al fine di valutare eventuali necessità di revisione dei Requisiti minimi e/o dei Criteri applicativi stessi;
5. di prevedere, con riferimento alle metodologie innovative di stima dei costi unitari *standard*, un'applicazione sperimentale nei Piani 2019 e 2020, allo scopo di valutarne gli esiti e l'attendibilità e prevedendo, a tal fine, che l'Autorità possa anche avvalersi di esperti terzi indipendenti;

6. ai fini di quanto previsto dai precedenti punti 4 e 5, di dare mandato alla Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling per i seguiti di competenza;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini